REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa M. Margherita Urso, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3426 del R.A.G.C. relativo all'anno 2017, posta in decisione all'udienza del 02.02.2023 e vertente

TRA

[redacted] entrambi residenti in [redacted] elettivamente domiciliati in Bagheria, via [redacted] presso lo studio dell'Avvocato [redacted] che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione,

- attori -

E

[redacted] nata a [redacted]

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69486ffa826e1c9d29c28f7e89a99487

[redacted] tutti elettivamente domiciliati in Palermo, [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

- convenuti -

E

[redacted] ed e ivi residente in via [redacted] assistito e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. [redacted] giusto mandato in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in [redacted]

- convenuto –

E NEI CONFRONTI DI

[redacted]

- convenuta contumace -

avente oggetto: costituzione servitù coattiva

valore della controversia: € 25.000,00

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Tutte le parti concludono come al verbale di udienza del 02.02.2023, cui si rinvia integralmente

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.

Fatta questa premessa, si osserva che con l'atto di citazione introduttivo del giudizio e quello in rinnovazione, i signori [redacted] hanno convenuto innanzi a questo Tribunale i signori [redacted] rassegnando le seguenti conclusioni: "*-Condannare i convenuti signori* [redacted] *a consentire ai concludenti l'accesso e l'uso del fabbricato rurale, sito* [redacted] *ed a consegnare la chiave dell'ingresso a detto fabbricato rurale, dando atto che i concludenti non si oppongono al pari uso dei predetti convenuti o di terzi, e condannare sempre i predetti convenuti a consentire l'esercizio del passaggio pedonale agli concludenti, dalla strada vicinale* [redacted] *sino al fondo di essi concludenti, ed al magazzino, contrassegnati in catasto al* [redacted] *del NCEU anche nel tratto che attraversa il fondo di essi convenuti contrassegnato al foglio 1, particella 56, sempre del* [redacted] *eliminando qualsiasi ostacolo che lo impedisca;*

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

-In subordine, per l'occorrenza, ritenere e dichiarare che i convenuti signori [redacted] sono obbligati a garantire i concludenti dall'evizione subita sul diritto alla casa rurale e sul diritto di passaggio pedonale a mezzo di un viottolo che parte dalla strada vicinal[redacted] per accedere al terreno venduto, oggetto dell'atto di compravendita del 22 luglio 2004 in notar[redacted] con conseguente riduzione del corrispettivo della vendita e condannare essi convenuti al pagamento di una somma non inferiore ad euro 20.000,00, sia a titolo di riduzione del corrispettivo, sia a titolo di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2043 cod.civ.;

-Sempre per l'occorrenza, ove non risultassero di proprietà dei convenuti signor[redacted] comunque non trasferiti il diritto alla casa rurale ed il diritto di passaggio pedonale a mezzo di un viottolo che parte dalla strada vicinale[redacted] per accedere al terreno venduto, oggetto dell'atto di compravendita del 22 luglio 2004 in nota[redacted] condannare essi convenuti[redacted] al pagamento di una somma non inferiore ad euro 20.000,00, in favore degli concludenti, sia a titolo di riduzione del corrispettivo, sia a titolo di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'articolo 2043 cod.civ.;

-Solo per l'occorrenza, a mente del combinato disposto degli articoli 1418 secondo comma, 1325 n.3 e 1470 cod.civ., ritenere e dichiarare la nullità parziale del contratto di compravendita del 22 luglio 2004, in notar[redacted] tra gli odierni concludenti ed i convenuti signori [redacted]lla parte in cui ha trasferito i diritti sul fabbricato rurale, e l'esercizio della servitù di passaggio pedonale, di cui al detto contratto di compravendita e condannare i signori [redacted]

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

[redacted] *in solido, a corrispondere agli concludenti la somma di €.20.000,00 (euro ventimila/00) o quell'altra maggiore o minore somma, che risulterà dovuta, anche ai sensi dell'art.2043 cod.civ.".*

A fondamento delle domande, assumevano che, con atto del 22 luglio 2004 in notar [redacted] trascritto a Palermo il 29 luglio 2004 ai numeri 37730 e 23802, prodotto (doc.1 atto di citazione), i convenuti signori [redacted] hanno venduto ai signori [redacted] la piena proprietà del magazzino sito in [redacted] confinante da tre lati col terreno oggetto della medesima vendita, nonché l'appezzamento di terreno agricolo, sito nel medesimo comune, e contrada, esteso are 80 e centiare 01, segnato in catasto al [redacted] 321, confinante con il magazzino prima venduto, con proprietà [redacted] e con strada di collegamento all'autostrada [redacted]

Nel predetto atto risultava che i convenuti, [redacted] hanno altresì trasferito agli attori il diritto sulla casa rurale esistente sul fondo [redacted] ed il diritto di passaggio pedonale a mezzo di un viottolo che parte dalla strada vicinale [redacted] per accedere al terreno venduto.

Il fabbricato rurale costituiva pertinenza del fondo rustico, mentre la servitù di passaggio pedonale è utile, quale accesso dalla stradella pubblica, per le attività agricole del fondo venduto.

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

Il corrispettivo convenuto e pagato dagli attori era stato di €. 55.000,00, come risulta quietanzato nell'atto di compravendita.

Da qualche anno, tuttavia, il convenuto signor [redacted] proprietario del fondo confinante, unitamente al coniuge, [redacted] ha impedito agli attori l'utilizzo del fabbricato rurale, sul quale hanno diritto, a servizio del fondo agricolo, ed hanno altresì impedito il passaggio attraverso il viottolo pedonale che si diparte dalla strada vicinale Quattrociocchi e perviene al fondo acquistato, oggetto dell'atto di vendita, mutando lo stato dei luoghi.

Il convenuto signor [redacted] assumeva, infatti, di essere esclusivo proprietario del fabbricato rurale di cui trattasi ed all'uopo lo aveva chiuso, e parimenti, aveva chiuso il viottolo sul quale si esercitava il passaggio pedonale giusta il diritto di servitù trasferito agli attori.

Per tali motivi, gli attori avevano adito questo Tribunale, stante il comportamento antigiuridico del convenuto, in violazione dei diritti reali dei predetti attori e, in violazione, del principio generale di cui all'articolo 2043 c.c..

Gli attori rappresentavano di avere invitato bonariamente i convenuti con la lettera raccomandata a.r.,, prodotta in atti, al fine di consentire l'accesso al fabbricato rurale pertinenziale e l'esercizio del passaggio, ma tale richiesta restava inevasa.

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

Anche il tentativo di mediazione civile restava infruttuoso, come risulta dal verbale di mediazione [redacted] pure prodotto (doc.3 atto di citazione).

I predetti convenuti, regolarmente invitati, come risulta al verbale medesimo, non si presentavano senza giustificato motivo.

Gli attori hanno accertato che, con atto dell'11 agosto 2003, in notar [redacted] prodotto (doc.4 atto di citazione), i convenuti signori [redacted] hanno acquistato da potere del signor [redacted] la proprietà di un appezzamento di terreno, nel piano contrada [redacted] confinante nel suo insieme con proprietà eredi [redacted] con strada, con la proprietà [redacted] (dante causa dei concludenti) e con la proprietà [redacted]

Nel predetto atto si legge *"..che sono compresi nella vendita tutti i diritti alla parte venditrice spettanti, in forza del citato titolo di provenienza,... sul vano rurale semidiruto con spiazzo... ... .censito nel catasto al foglio 1, particella 57"*.

E' di tutta evidenza che oggetto della vendita è il trasferimento della proprietà dell'appezzamento di terreno ivi descritto, mentre sono trasferiti, come agli attori, i diritti sul fabbricato rurale, a servizio del fondo.

Il diritto è pari a quello trasferito agli attori e consiste nell'uso del fabbricato rurale per il deposito dei frutti del fondo appena raccolti e di attrezzi agricoli.

Per quanto sopra, pertanto, i convenuti, [redacted] dovevano consentire agli attori l'uso del fabbricato rurale e

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

l'esercizio della servitù di passaggio, non opponendosi al pari esercizio di questo, anche ove fosse pure a favore di terzi.

Gli attori esponevano, altresì, di avere acquistato la proprietà del magazzino, del terreno e dei diritti sul fabbricato rurale e la servitù di passaggio pedonale con atto pubblico di compravendita, debitamente trascritto, dai convenuti signori [redacted] e, pertanto, dovevano essere garantirli dall'evizione altrui.

Infatti, il comportamento dei convenuti signori [redacted] pregiudicava i diritti reali acquistati con l'atto di compravendita del 22 luglio 2004, loro trasferiti e costituiva una vera e propria evizione, pur parziale.

Per questi motivi, avevano convenuto in giudizio i Sigg [redacted] i quali si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande attrici perché infondate in fatto e in diritto.

Nessuno si costituiva per i Sigg. [redacted] e, all'udienza del 14 febbraio 2018, il G.I. autorizzava gli attori a rinnovare l'atto di citazione ai medesimi convenuti e fissava, all'uopo, l'udienza del 19 settembre 2018.

Nessuno si costituiva per i predetti convenuti e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.

Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva, pertanto, istruita con l'escussione dei testi e con l'espletamento della CTU, redatta dall'Arch. [redacted]

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

Dopo la nomina del CTU, si costituiva, irritualmente e tardivamente, il convenuto [redacted] con comparsa di costituzione e risposta, con la quale spiegava domande riconvenzionali ed eccezioni riconvenzionali di accertamento.

Il Tribunale autorizzava [redacted] ad avvalersi della forza pubblica per accedere ai luoghi oggetto di causa, stante gli impedimenti illegittimi frapposti dal suddetto convenuto.

Espletata la CTU, la causa veniva, pertanto, rinviata all'udienza del 02.02.2023 per la precisazione delle conclusioni.

Alla predetta udienza, la causa – sulle conclusioni rassegnate dalle parti - veniva posta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Premesso quanto sopra, in diritto, si rendono necessarie le seguenti considerazioni.

<u>Sulla dichiarazione di morte della convenuta</u> [redacted]

Con la comparsa conclusionale, tempestivamente depositata, il procuratore costituito ha dichiarato il decesso della Sig.ra [redacted] avvenuto in data 17.11.2022, come da certificato di morte, ivi allegato, chiedendo l'interruzione del giudizio.

Sul punto si osserva che l'art. 300 c.c. così dispone: "*Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si e' costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.*

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo e' interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente.

Se la parte e' costituita personalmente, il processo e' interrotto al momento dell'evento.

Se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace, il processo e' interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo e' documentato dall'altra parte, o e' notificato ovvero e' certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292.

Se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente si avvera o e' notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell'istruzione.".

Dalla lettura della norma, si palesa che in caso di morte di una delle parti, il procuratore può:

- dichiararlo in udienza;
- notificarlo alle altre parti.

Dalla dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, a meno che non vi sia:

- la costituzione volontaria degli eredi;
- la riassunzione ai sensi dell'art 163 bis

La lettura della norma, come anticipato, chiarisce tassativamente le ipotesi di interruzione nella fattispecie concreta analizzata, tuttavia, sul punto è intervenuta anche la cassazione a dissipare ogni dubbio: "*La dichiarazione, da parte del procuratore, di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo, deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto o corredata*

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

dei necessari requisiti formali (quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti), sicché non determina interruzione del processo la dichiarazione contenuta nella comparsa conclusionale, nella quale il difensore si sia limitato a chiedere la fissazione di apposita udienza istruttoria, riservandosi in tale sede di dichiarare l'evento" (cfr. Cass. civ. Sez. II, 28/09/2015, n. 19139).

Nella sostanza, la comparsa conclusionale, non ha le caratteristiche per poter assolvere il conseguimento dell'effetto interruttivo previsto tassativamente dalla norma, proprio perché non ci troviamo in udienza e perché la stessa non è notificata alle altre parti.

Condividendo questo assunto, anche il giudice di Pace di Vallo Della Lucania ha affermato, in merito alla dichiarazione di morte pervenuta solo con la comparsa conclusionale che "*Tale dichiarazione non ha valenza interruttiva del processo, perché non ha i requisiti formali di valenza. Difatti, al Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 19139/2015 ha ribadito il principio, già espresso in altre sentenze n. 15131/200, n. 8357/2007, secondo cui la dichiarazione da parte del procuratore di uno degli eventi che, a norma dell'art. 300 c.p.c., comportano l'interruzione del processo deve essere finalizzata al conseguimento di tale effetto, il quale pertanto, non si verifica se la dichiarazione stessa è stata resa per uno scopo meramente informativo, in difetto del detto elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali, quali la formulazione in udienza o in atto notificato alle altre parti e senza astensione dell'attività difensiva, con la conseguenza che non determina interruzione del processo la dichiarazione che risulti soltanto dalla comparsa conclusionale depositata, che costituisce un tipico atto difensivo non equiparabile alla dichiarazione resa in udienza o alle notificazioni con le suddette finalità*".

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

Per quanto sopra, questo Decidente ritiene di condividere l'orientamento giurisprudenziale sopra esposto e, pertanto, il giudizio non deve essere dichiarato interrotto, malgrado il decesso della convenuta, [redacted]

Sulla tardiva costituzione del convenuto, [redacted]

Preliminarmente, deve essere dichiarata la decadenza del convenuto [redacted] dal proporre domande riconvenzionali, anche di mero accertamento, ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, reiterate in comparsa conclusionale, perché tardivamente costituitosi.

Parimenti, va dichiarata inammissibile la produzione documentale del convenuto, posta a fondamento di detti accertamenti riconvenzionali, per essere stata depositata irritualmente dopo la scadenza del termine di cui all'art 183 VI comma n.2 c.p.c. non avendo, peraltro, formulato alcuna istanza di rimessione in termini.

Sul diritto di servitù vantato dagli attori:

Passando alla trattazione del giudizio nel merito, è opportuna una breve esposizione dei principi generali in tema di servitù.

Ai sensi dell'articolo 1027 c.c., la servitù consiste nel peso imposto sopra un fondo (fondo servente) per l'utilità di un altro fondo (fondo dominante), appartenente a diverso proprietario. È essenziale, pertanto, questa relazione (rapporto di servizio) tra i due fondi, per cui il fondo dominante si avvantaggia della limitazione che subisce quello servente.

Nel caso di specie, in particolare, ci troviamo di fronte ad un caso di servitù di passaggio, ossia di quella servitù che concede il passaggio sul fondo, o sui

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

fondi, altrui. Questa spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (per esempio, quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo).

Il proprietario del fondo dominante (cioè del fondo che accresce la propria utilità) può dunque pretendere dal titolare del fondo servente (cioè del fondo che subisce il peso), che questi non impedisca il conseguimento in fatto di quelle utilità.

Le servitù si possono costituire in due modi: per ordine della legge (servitù coattive ex art. 1032 c.c.) o per volontà dell'uomo (servitù volontarie ex art. 1031 c.c.).

Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa.

Un modo di "acquisto a titolo originario", proprio solo delle servitù, è la cosiddetta "destinazione del padre di famiglia" (art. 1062), inteso come il rapporto di servizio stabilito fra due fondi appartenenti ad un medesimo proprietario. Se i due fondi cessano di appartenere al medesimo proprietario,

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

il preesistente rapporto di servizio si trasforma automaticamente in una servitù di un fondo a favore dell'altro. Questo modo di acquisto vale solo per le servitù apparenti, cioè per quelle servitù che presentano segni visibili di opere di natura permanente, obiettivamente destinate al suo esercizio e che rivelino in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo. A tal proposito, può benissimo trattarsi del viottolo formatosi per effetto del quotidiano calpestio da parte del titolarità dei fondi in capo ad uno stesso soggetto.

Come sopra precisato, l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia ha luogo se due fondi, attualmente divisi, siano stati posseduti dallo stesso proprietario, che ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù (art. 1062), ma l'atto di destinazione è valutato alla stregua di fatto giuridico, non essendo rilevante la volontà del proprietario quanto l'effettiva realizzazione dello stato di cose da cui risulta inequivocabilmente l'esistenza di una servitù, cioè il vincolo a carico di un fondo ed a vantaggio di un altro, esistendo opere permanenti dirette all'esercizio della servitù. In sostanza, si deve realizzare una situazione tale che se i due fondi fossero stati di due diversi proprietari, sarebbe esistita una servitù.

Poiché tuttavia *nemini res sua servit,* tale condizione, finché i fondi saranno di proprietà di un unico soggetto, non potrà realizzarsi, tanto ciò vero che la destinazione opera immediatamente e la servitù nasce automaticamente se il proprietario aliena un fondo mantenendo la proprietà dell'altro ovvero, in caso di fondo unico, lo divide alienandone solo una parte e riservando a sé

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

l'altra. In tal caso non sarà necessario ricorrere all'art. 1051 c.c., perché la servitù si considera già nata, pur a prescindere dal pagamento di un'indennità.

Ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., poi, è possibile acquistare una servitù apparente, oltre che per *"destinatio pater familias"*, per usucapione, cioè, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e per la presenza di altri requisiti. Quindi, riuscendo a dimostrare che la servitù in questione esiste da almeno 20 anni, ossia che il sentiero, ovvero il viottolo di accesso alla pubblica via, già da un ventennio ha acquistato le caratteristiche di visibilità, permanenza e destinazione specifica, allora si potrà affermare l'esistenza del diritto di passaggio e, quindi, della servitù.

Il requisito dell'apparenza della servitù discontinua, come quella di passaggio, richiesto al fine della sua costituzione per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere di natura permanente obiettivamente destinate al suo esercizio tali da rivelare in maniera non equivoca l'esistenza del peso gravante sul fondo servente per l'utilità del fondo dominante, dovendo le dette opere, naturali od artificiali che siano, rendere manifesto trattarsi non di un'attività posta in essere in via precaria, o per tolleranza del proprietario del fondo servente, comunque senza l'*animus utendi iure servitutis*, bensì d'un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto d'una determinata servitù (cfr. tra le tante, Cass. n. 2994/04; Cass. n. 6207/98; Cass. 18.10.91 n. 1120, Cass. 23.11.87 n.8640, Cass. 27.5.81 n. 3479, Cass. 7.7.78 n. 3408, Cass. 15.6.76 n.2226).

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

Trattandosi di servitù di passaggio, poi, non è sufficiente, al fine di cui sopra, la sola esistenza dell'opera, che può essere stata realizzata anche soltanto per l'utilità del proprietario del fondo sul quale insiste, ma è necessario che tale opera risulti specificamente destinata, senza incertezze od ambiguità, all'esercizio della servitù e ciò in particolare deve evincersi o dalla struttura del tracciato del sentiero, o da opere esistenti sull'uno come sull'altro dei due fondi, che consentano di verificare la strumentalità del sentiero stesso rispetto alle esigenze del fondo da considerare dominante.

Più specificamente, quando le opere insistenti sul fondo reputato servente, quali la struttura ed il tracciato del sentiero, risultino di per sé preordinate all'utilità del fondo stesso, l'apparenza della servitù in favore del fondo assunto dominante non può manifestarsi se non attraverso altre opere visibili e permanenti, diverse dal sentiero, insistenti sul fondo servente o sullo stesso fondo dominante e tali da rivelare la destinazione del sentiero anche al servizio di quest'ultimo (cfr, tra le tante, Cass. n. 2994/04; Cass. n. 6207/98; Cass. 18.10.91 n. 1120, Cass. 23.11.87 n.8640, Cass. 27.5.81 n. 3479, Cass. 7.7.78 n. 3408, Cass. 15.6.76 n.2226).

Nel caso di specie, in particolare, ci troviamo di fronte ad un caso di servitù di passaggio, ossia di quella servitù che concede il passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui. Questa spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (per esempio, quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo).

Il proprietario del fondo dominante (cioè del fondo che accresce la propria utilità) può dunque pretendere dal titolare del fondo servente (cioè del fondo che subisce il peso), che questi non impedisca il conseguimento in fatto di quelle utilità.

Le servitù si possono costituire in due modi: per ordine della legge (servitù coattive ex art. 1032 c.c.) o per volontà dell'uomo (servitù volontarie ex art. 1031 c.c.).

Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa.

Con riferimento alla fattispecie in esame, si osserva che alla luce delle risultanze della relazione di consulenza tecnica d'ufficio principale dell'1.06.2021 e di quella integrativa del 13.11.2022, nonché della prova per testi espletata, la domanda formulata, in via principale, dagli attori merita accoglimento.

Va infatti rilevato che gli attori, per titolo, hanno diritto sul fabbricato rurale ed hanno altresì diritto all'esercizio della servitù di passaggio pedonale, come descritti nell'atto di compravendita.

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

A mente dell'articolo 1476 primo comma n.3) cod.civ. *"Le obbligazioni principali del venditore sono… ..3) quella di garantire il compratore dall'evizione…"* Ne discende che i convenuti signori [redacted] devono garantire gli odierni concludenti, a mente della norma testé citata.

Gli attori, invero, hanno assolto all'onere della prova documentale in ordine alla tutela invocata per i diritti reali azionati, e cioè il diritto di uso sul fabbricato rurale richiamato nel loro titolo di proprietà ed il diritto di servitù di passaggio pedonale per accedere dalla via [redacted] fondo vendutogli dai signori [redacted]

In effetti, il convenuto costituito, signor [redacted] proprietario del fondo confinante, come quello dei signori [redacted] ha tentato di confondere lo stato dei luoghi, da lui stesso modificato, con nuove costruzioni (peraltro eseguite senza alcun titolo abilitativo urbanistico, accertato dal CTU, che hanno chiuso l'accesso al fabbricato rurale dalla via [redacted] lo hanno inglobato nella nuova costruzione realizzata dal medesimo convenuto e parimenti hanno impedito il passaggio pedonale dalla via [redacted] al fondo venduto ai concludenti dai signori [redacted]

La situazione dello stato dei luoghi è risultata, di recente, stravolta dal convenuto, come accertato dal CTU.

La prova per testi espletata ha però confermato il sito e l'ubicazione del fabbricato rurale per cui è causa e l'uso dello stesso.

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

All'udienza del 22 ottobre 2020 il teste [redacted] ha confermato che circa sei prima il signor [redacted] ha chiuso con muri e porte il fabbricato rurale sito in contrada [redacted] che era utilizzato come deposito dei frutti raccolti nei terreni circostanti, compreso quello del signor [redacted] e prima di tali opere il fabbricato era aperto all'uso di tutti i confinanti, compreso il signor [redacted] e prima di lui i proprietari signor [redacted]

Il teste ha precisato che svolge lavoro di bracciante agricolo ed ha lavorato nei fondi del padre; in particolare ha precisato che il signor [redacted] nel recintare il terreno che confina con il fabbricato rurale, lo ha incorporato alla sua proprietà; contestualmente alle opere di chiusura del piccolo fabbricato rurale, il [redacted] ha recintato il suo terreno confinante ed ha inglobato il viottolo pedonale che era di servizio anche al terreno del signor [redacted] già di proprietà dei signori [redacted] ed in questa occasione il [redacted] ha pure edificato un fabbricato abusivo, nel suo terreno, a confine col fabbricato rurale, impedendo l'esercizio del passaggio per la raccolta degli agrumi.

Il viottolo conduceva dai fondi alla strada comunale [redacted] ed una volta operata la recinzione dal [redacted] non si può più accedere al fabbricato ed alla via comunale; ha confermato che il signor [redacted] ha invitato bonariamente i signori [redacted] ad eliminare detti impedimenti, ma non ha avuto alcun esito positivo e ancora oggi è impedito l'accesso al viottolo ed al fabbricato rurale, anzi il teste ha aggiunto che ormai non è più un fabbricato rurale ma viene utilizzato come abitazione.

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

Il teste [redacted] escusso all'udienza del 15 novembre 2022, ha confermato il capitolato di cui alla lettera a) della memoria 183 VI comma n.2 degli attori; in particolare, il teste ha precisato che quando lavorava, portava le cassette dei limoni all'intero della casetta che era aperta *"i limoni li raccoglievo dal fondo del signor* [redacted] *anche il figlio dell'attore portava i limoni all'interno della casetta; quando si raccoglievano 20-30 casse veniva il camion e se li portava per la vendita"* anche la circostanza sub B) della medesima memoria è stata confermata dal teste, che ha aggiunto *"il sig.* [redacted] *ha chiuso tutto ed anche il viottolo che non esiste più";* il viottolo pedonale portava alla casetta; infine ha confermato la circostanza sub c) della memoria 183 VI comma n.2 c.p.c. ed ha così dichiarato: *"riconosco dalla foto che mi viene esibita indicata con il numero 6 a pag. 11 della CTU il fabbricato rurale oggetto di causa"*.

Il fabbricato rurale sul quale gli attori e terzi, vantano per titolo il diritto di uso, è quello rappresentato dal CTU alla data del 10 aprile 2010, mentre le fotografie n.7-8-9 rappresentano i luoghi così come li ha mutati il ctu e in particolare nella fotografia n.8 è di tutta evidenza che il fabbricato rurale è stato inglobato dal convenuto: c'è sempre lo stesso palo della luce a confermare che quello è il fabbricato rurale.

Non c'è più la porta, è stata chiusa con un muro, il tutto è stato sopraelevato e inglobato nella proprietà Santospirito.

Il teste [redacted] ha confermato di conoscere i luoghi perché vi lavorava, portando i limoni raccolti nel fondo [redacted] ungo il viottolo pedonale che costeggi la proprietà [redacted] per depositarli nel piccolo

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

magazzino, con apertura sulla via [redacted] dalla quale erano prelevati dal camion per portarli al mercato.

Il teste non ha avuto esitazioni a riconoscere il fabbricato rurale nella predetta foto n.6, al 2010.

Nella relazione del CTU (cfr. pag. 10), si legge *"il fabbricato è stato oggetto di ampliamento planivolumetrico per circa 60 mq* [redacted] *con modificazione della sagoma dell'edificio (che oggi presenta un perimetro irregolare rispetto all'originario perimetro rettangolare); l'eliminazione dell'ingresso del fabbricato dalla strada vicinale* [redacted] *(vedi foto aprile 2010); apertura di finestre ed installazione di impianto di aria condizionata (vedi foto n. 6, 7, 8, 9)"*

La conferma finale si ha negli accertamenti compiuti nella relazione ci consulenza tecnica del 13.11.2022.

La aereofotogrammetria dei luoghi acquisita alla data del 20.10.1997 rappresenta solo il piccolo fabbricato rurale senza costruzioni circostanti che lo inglobano.

Parimenti quella al 24.05.2003.

Solo nella aereofotogrammetria al 18.04.2008 risulta l'edificazione nel fondo [redacted] ma ancora dal fabbricato rurale si intravede un tracciato di viottolo pedonale che sale verso il fondo a monte per arrivare a quello degli attori.

Nella aereofotogammetria al 25.09.2013 risulta che oltre al fondo [redacted] con la edificazione di immobili risulta modificato ed ampliato il fabbricato rurale.

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

Alla pagina 15 (ultimo rigo) e 16 (righi 1-22) della relazione tecnica principale, il ctu descrive le opere che occorrono per l'uso del fabbricato rurale oggetto dell'atto di compravendita in favore degli attori (rigo 12) *tale ripristino potrà avvenire tramite tompagnatura muraria delle pareti interne che garantiranno la separazione del detto fabbricato dalla superfetazioni edilizie che ne hanno ampliato volumi e superfici*

Si precisa che l'orientamento dei due lati corti del fabbricato (m.6,15) conformemente alle risultanze catastali, dovranno essere mantenuti in direzione nord sud; mentre i lati lunghi (m.7,55) dovranno essere mantenuti sulla direttrice est ovest.

Su lato est del fabbricato, sulla parte che aggetta dal muro di confine sulla via [redacted] *vrà essere ripristinata la porta in ingresso, già peraltro visibile della foto acquisita datata aprile 2010 (foto 6) il tutto come rappresentato nell'elaborato dello scrivente che si allega sub 15.*

Per ripristinare il passaggio pedonale, dalla via pubblica [redacted] almeno sino al confine con la [redacted] che era già di proprietà del concludente signor [redacted] all'atto dell'acquisto del fondo, occorrerà:

- L'abbattimento parziale del muro posto a delimitazione tra la particella 1525 di proprietà dei signor [redacted] e la strada vicinale [redacted]

- L'eliminazione di siepi, alberi e colture;

- L'eliminazione parziale degli eventuali muri delle recinzioni posti a delimitazione dei confini;

A pagina 14 il CTU (righi 16-18) ha individuato in un metro la larghezza del viottolo pedonale, lungo il limite ovest delle particelle 1525 e 1526 in concreto

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

lungo il limite del confine con la particella 55 e fino al confine con la particella 321.

Al di là delle diverse ipotesi, prospettate dal CTU, si osserva che gli accertamenti tecnici sullo stato dei luoghi al 2010, la modifica operata e non contestata dal convenuto e le risultane della prova testimoniale che ha confermato anche l'esercizio dell'uso del fabbricato e del viottolo in conformità al titolo di proprietà, convergono nell'accertamento del diritto e della tutale invocata dagli attori, secondo gli accertamenti della CTU.

Alla luce delle superiori argomentazioni, deve concludersi per l'accoglimento delle domande proposte, in via principale, dagli attori.

Precisamente, i convenuti [redacted] devono essere condannati a consentire agli attori l'accesso e l'uso del fabbricato rurale, [redacted] contrada [redacted] in catasto al foglio [redacted] ed a consegnare la chiave dell'ingresso a detto fabbricato rurale, dando atto che gli attori non si oppongono al pari uso dei predetti convenuti o di terzi.

I convenuti, [redacted] devono essere condannati a consentire l'esercizio del passaggio pedonale agli attori, dalla strada vicinale [redacted] sino al fondo di essi istanti, ed al magazzino, contrassegnati in catasto al foglio 1, particelle 88, 1436 e 321, del C.T. e foglio 1, particella 1437 del NCEU anche nel tratto che attraversa il fondo di essi convenuti contrassegnato al foglio 1, particella 56, sempre del Comune di [redacted] eliminando qualsiasi ostacolo che lo impedisca, ed in particolare

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

secondo le prescrizioni della consulenza tecnica d'ufficio contenute alle pagine 14 punto 4.4 righi 6-18, raffigurato come prima ipotesi a pag. 15, (relativamente al ripristino del viottolo pedonale) ed alle pagine 15 e 16 e relativo grafico pag. 17 (per il ripristino dell'uso del fabbricato rurale) sempre della relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'1.06.2021.

Con l'accoglimento della domanda principale contenuta al numero 1 dell'atto di citazione, non occorrerà l'esame della domanda successiva e subordinata, proprio in virtù di tale rapporto di subordinazione tra le medesime domande.

Alla luce di ciò le eccezioni sollevate dai convenuti signori [redacted] sono irrilevanti.

A ciò si aggiunga che parte attrice ha depositato il verbale negativo (cfr. verbale di mediazione [redacted] del 28.04.2016), con il quale è stato chiuso il procedimento di mediazione promosso dai Sigg. [redacted] da cui risulta che i convenuti, [redacted] non sono comparsi, senza alcun giustificato motivo.

Consolidata giurisprudenza afferma che l'ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso (sent. Trib. Roma 23.02.2017), in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale -evitabile- in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi; tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (cfr. ordin. Trib. Palermo 29.07.2015).

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

Alla luce di quanto precede, si ritiene che la radicale evidente assenza di un giustificato motivo di non partecipare alla mediazione da parte dei predetti convenuti, in forza del combinato disposto degli art. 8 co. IV bis del d.lgs. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorra a ritenere raggiunta la piena prova delle doglienze rappresentate da parte attrice.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, applicando i parametri del DM n. 147/2022, secondo la natura ed il valore della causa, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte.

In merito alla liquidazione delle spese, si precisa che si applicano i compensi medi relativi allo scaglione compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00.

Il compenso deve, tuttavia, essere aumentato del 30%, stante la presenza di più parti aventi la stessa posizione processulae.

In merito alla posizione dei convenuti [redacted] si osserva che, stante, l'accoglimento della domanda principale degli attori in danno dei convenuti, [redacted] appare opportune compensate le spese, nei confornti dei predetti convenuti, [redacted]

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, nella contumacia della Sig.ra [redacted] definitivamente pronunciando, così provvede:

- Preliminarmente dichiara decaduto il convenuto, [redacted] dal proporre domande riconvenzionali anche di accertamento ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché dal

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

produrre documentazione oltre i termini di cui all'art.183 VI comma n.2 c.p.c. ritenendo inammissibile quella prodotta;

- Condanna i convenuti, [redacted] a consentire agli attori l'accesso e l'uso del fabbricato rurale, sito in [redacted] ed a consegnare la chiave dell'ingresso a detto fabbricato rurale, dando atto che gli attori non si oppongono al pari uso dei predetti convenuti o di terzi;
- Condanna sempre i convenuti, [redacted] a consentire l'esercizio del passaggio pedonale agli attori, dalla strada vicinale [redacted] sino al fondo di essi istanti, ed al magazzino, contrassegnati in catasto al [redacted] del C.T. e foglio 1, particella 1437 del NCEU anche nel tratto che attraversa il fondo di essi convenuti contrassegnato al foglio 1, particella 56, sempre del [redacted] eliminando qualsiasi ostacolo che lo impedisca, ed in particolare secondo le prescrizioni della consulenza tecnica d'ufficio contenute alle pagine 14 punto 4.4 righi 6-18, raffigurato come prima ipotesi a pag. 15, (relativamente al ripristino del viottolo pedonale) ed alle pagine 15 e 16 e relativo grafico pag. 17 (per il ripristino dell'uso del fabbricato rurale) sempre della relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'1.06.2021;

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

- Visto l'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla legge n. 148/2011, condanna i convenuti, [redacted] in solido tra loro, al versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato, stante la mancata adesione al procedimento di mediazione;
- Condanna i Sigg. [redacted] al pagamento, in solido tra loro, in favore degli attori, delle spese di lite che liquida in complessivi **€ 6.947,21** di cui € 347,11 per spese non imponibili ed € 6.600,10 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Compensa tra le altre parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dei convenuti, [redacted] in solido tra loro, le spese e gli onorari di CTU già liquidati con separato decreto.

Così deciso in Termini Imerese il 15.05.2023

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa [redacted] in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487

rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44

Firmato Da: RIZZO ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2dedce546c668782e6b4e58f0e2cd6ce
Firmato Da: URSO MARIA MARGHERITA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 694867fa826e1c9d29c28f7e89a99487